



- HOME
- MISSIONE
- CHI SIAMO
- CONTATTI
- PRIVACY

ULTIMI MATERIALI INSERITI

10 Dicembre 2011

Le sfide globali dei 'cybercrimes'

NOVITA' LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI

Report sul convegno "Cybercrime: Global Phenomenon and its Challenges" organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations) a Courmayeur il 2-4 dicembre 2011


OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE

[Alice Pisapia]

PAPERS

L'appuntamento annuale nella cornice di Courmayeur dell'*International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations* tematica dell'**uso illecito delle tecnologie informatiche**. Lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche, da cui ormai dipendono l'uso dei dati personali giacché nessuno può essere dimenticato nel web, ha modificato la società creando una nuova categoria di reati: i **crimini** in tale fattispecie criminale nasce dal suo aspetto **globale**, poiché il fenomeno non è meramente giuridico, ma deve piuttosto essere analizzato sociologicamente, nonché dalla **transnazionalità** che caratterizza lo stesso. I crimini informatici, infatti, raramente limitano la loro attuazione ai confini di un territorio, quindi una problema procedurale per la giustizia penale quanto alla giurisdizione competente e alla capacità di reazione delle forze dell'ordine di una comunità internazionale, anche su sollecitazione dell'ufficio della Nazioni Unite contro la droga e il crimine (*UNODC*), ha ritenuto necessari molteplici aspetti che caratterizzano i crimini informatici.

OTHER LANGUAGES



2013
DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO
RIVISTA TRIMESTRALE
VIA ALLARIVISTA

La prima giornata dei lavori, presieduta dal direttore del *Max-Planck Institute*, *Ulrich Sieber*, ha inquadrato la problematica sotto il profilo di **d'interessi** tra la **sicurezza della privacy** e la **tutela delle libertà civili**: se, da una parte, è necessario garantire all'autorità giudiziaria efficaci d'intervento per indagini in materia di reati informatici, tuttavia è anche fondamentale, dall'altra, ricordare sempre il limite, costituito dal diritto alla privacy dell'individuo ed ideare un sistema che preveda un limite all'eventuale abuso di potere, anche per tutela di eventuali terzi considerando i **limiti** all'interferenza nella sfera privata dell'individuo, a livello di legislazione europea, i seguenti elementi sono stati indicati da Giovanni Buttarelli del Garante Europeo per la Privacy: **la tutela dei diritti dei terzi, il principio di proporzionalità, la giurisdizione e la conservazione dei dati personali**. Al momento, non esiste uno strumento normativo europeo che ricomprenda tutti gli aspetti indicati nei reati informatici. La legislazione europea applicabile è, infatti, composta da i seguenti strumenti: la Direttiva sulla privacy 2002/58 modificata da strumento giuridico vincolante per gli Stati membri dell'Unione che necessità però di essere correttamente trasposta negli ordinamenti nazionali del Consiglio dell'Unione 2005/222/JHA; la Direttiva 2006/24 sulla conservazione dei dati; la Convenzione di Budapest del 2001 che tuttavia non è ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione e gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali. Quanto al **principio di proporzionalità**, si porta all'attenzione che nonostante l'applicazione di tale principio sia obbligatoria ai sensi della Convenzione di Budapest, è tuttavia necessario che gli Stati membri sforzino di armonizzazione legislativa perché il principio sia adeguatamente sviluppato nella legislazione nazionale.

La seconda giornata di lavori, cambiando diametralmente prospettiva, ha avuto un **approccio pragmatico** presentando gli organismi internazionali istituiti, combattono la criminalità informatica e sviluppano una **policy** coerente in materia per aiutare i paesi sviluppati e per indirizzare UNODC e l'agenzia delle Nazioni Unite ITU. Analizzando inoltre, attraverso **casi pratici**, il mercato internazionale della sottrazione di dati informatici e le vittime **target** di tali reati. In tale contesto sono state presentate le esperienze delle forze investigative di Cina, Corea del Sud e Stati Uniti.

I lavori del convegno, partendo dalla definizione di reati informatici hanno affrontato infine, la questione della qualificazione degli stessi come criminalità organizzata o come fattispecie giuridica autonoma. La questione si pone poiché i crimini informatici sono spesso strumentali all'attività di criminalità organizzata. Si è infine rilevato che le risposte investigative, benché coordinate dall'azione di EUROP sono carenti di immediatezza, non rispondendo alle tempistiche dell'azione penalmente rilevante, e richiedono un approccio globale da parte della giustizia internazionale.

- reato e pene
- delitti e contravvenzioni del c.p.
- legislazione penale speciale
- processo penale
- processo penale minorile
- ordinamento penitenziario
- misure di prevenzione
- giudice di pace
- responsabilità degli enti
- criminologia

Allegato non disponibile

Share

Tweet

Lascia il tuo commento...

Aggiungi il tuo commento o [trackback](#) dal tuo sito. Puoi anche iscriverti a questi commenti via [RSS](#).

Inserire il codice di sicurezza visualizzato nel campo sottostante



Inserisci

- PROCESSI IN DIRETTA
- TESI DI LAUREA
- SCHEDE BIBLIOGRAFICHE
- LINKS
- AUTORI

Credits | Contatti | Webmaster |



Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | Telefono: 0289283000 | Fax: 0289283026 | redazione@penalecontemporaneo.it | Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò | Copyright © 2010 Diritto Penale Contemporaneo



- HOME
- MISSIONE
- CHI SIAMO
- CONTATTI
- PRIVACY

- ULTIMI MATERIALI INSERITI
- NOVITA' LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI
- OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE
- PAPERS
- OTHER LANGUAGES

17 Ottobre 2011

Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea

Comunicazione della Commissione europea del 13.9.2011 (un programma ambizioso propone la formazione, entro il 2020, di metà degli c

[Alice Pisapia]

Il **trattato di Lisbona** – agli artt. 81 e 82 TFUE – conferisce all'Unione europea la competenza per il "sostegno alla formazione dei magistrati" su argomenti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Il 13 settembre 2011 la Commissione europea ha presentato ai suoi interlocutori istituzionali – Parlamento EU, Consiglio, Comitato econor regioni – l'allegata **Comunicazione sulla formazione giudiziaria europea**, documento che sancisce come obiettivo, in linea con il prog 2010, la formazione di metà degli operatori del diritto dell'Unione. Il presente programma si inserisce in una più ampia azione dell'Unione per lo sviluppo di una cultura giudiziaria europea.

Partendo dalla consapevolezza che il **diritto dell'Unione** non è un diritto speciale applicato esclusivamente dalla Corte di Giustizia, ma al **nazionali e le completa in applicazione del principio di sussidiarietà**, è quindi fondamentale che il giudice ordinario, così come l'av conseguentemente applicare anche nelle controversie puramente interne. Secondo la struttura delineata dai Trattati, il giudice comune è c tutela giurisdizionale in conformità con quanto previsto dalle norme di diritto europeo. Considerando, inoltre, il ruolo essenziale del **mutu** di cooperazione penale, la scelta della Commissione di investire risorse europee sulla formazione degli operatori nazionali pare evidente. I dell'Unione deve essere necessariamente accompagnata da un'efficace implementazione, che garantisca la **certezza del diritto** e l'**inter**

Pur comprendendo gli sforzi della Commissione e apprezzando la struttura della comunicazione che indica come **priorità la formazione c** interroga sulla fattibilità della realizzazione dell'obiettivo del programma di formazione, forse particolarmente ambizioso, specialmente cor **2011** mostrano che il **51% dei giudici e dei procuratori non ha mai partecipato a una formazione giudiziaria sul diritto dell'Uni** **membro**. Se infatti, si considera che gli operatori giudiziari identificati dalla Commissione sono non solo giudici e procuratori, ma anche a notai, il numero complessivo dei soggetti che dovrebbero essere formati eccede i 700 mila in 27 Stati membri.

Si rileva infine che per permettere una conoscenza pratica degli strumenti giuridici dell'Unione, la Commissione provvederà a **sostenere f** di formazione organizzati dagli enti locali così come dalle agenzie di formazione (per esempio EIPA).

Download Documento

Share

Tweet


Lascia il tuo commento...

Aggiungi il tuo commento o trackback dal tuo sito. Puoi anche iscriverti a questi commenti via RSS.

Inserire il codice di sicurezza visualizzato nel campo sottostante



inserisci



- reato e pene
- delitti e contravvenzioni del c.p.
- legislazione penale speciale
- processo penale
- processo penale minorile
- ordinamento penitenziario
- misure di prevenzione
- giudice di pace
- responsabilità degli enti
- criminologia

- PROCESSI IN DIRETTA
- TESI DI LAUREA
- SCHEDE BIBLIOGRAFICHE
- LINKS
- AUTORI

Credits | Contatti | Webmaster |

Subscribe to DPC

Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | Telefono: 0289283000 | Fax: 0289283026 | redazione@penalecontemporaneo.it | Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò | Copyright © 2010 Diritto Penale Contemporaneo



15 Luglio 2011

Principali sviluppi in materia di diritti fondamentali. Prima relazione annuale della Commissione europea

Un chiarimento opportuno quanto all'ambito di applicazione della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e alle priorità di tutela

[Alice Pisapia]

L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (il 1° dicembre 2009), che attribuisce **natura giuridica vincolante alla Carta dei diritti fondamentali**, costituisce il punto di arrivo di un percorso iniziato alcuni decenni orsono dalla Corte di Giustizia.

E' noto infatti che la Corte ha sancito l'obbligo di rispetto dei diritti fondamentali attraverso il riconoscimento della vincolatività dei principi generali costituiti dai **"principi derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri"** così come individuati dalla giurisprudenza della Corte stessa. Oggi, tuttavia, l'articolo 6 Trattato UE, sancendo espressamente il carattere vincolante della Carta e la possibile adesione dell'Unione alle Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, riunisce in uno strumento unico e coerente i diritti fondamentali e la base giuridica per la loro protezione. Al fine di garantire che i cittadini possano beneficiare di una piena e corretta applicazione della Carta, la **Commissione europea**, custode dei Trattati, ha sviluppato una strategia di cui il documento in allegato costituisce la **prima relazione annuale** per fare il punto sui progressi compiuti nei settori di competenza dell'Unione.

Si evidenzia il chiarimento della Commissione per quanto concerne l'**ambito di applicazione della Carta**: essa si applica agli atti di tutte le istituzioni e di tutti gli organi dell'UE nonché agli Stati membri limitatamente all'attuazione del diritto dell'UE. Rimangono pertanto escluse le situazioni e gli atti normativi puramente interni nei quali i diritti fondamentali sono garantiti a livello nazionale dalle previsioni costituzionali degli Stati membri. Lo strumento della Carta non sostituisce quindi la **tutela interna**, bensì ne costituisce un completamento. Il rispetto dei diritti fondamentali è garantito dai giudici nazionali, dagli organi competenti *ad hoc* designati dalle autorità nazionali – per esempio il mediatore – ed in ultima istanza, dopo aver esperito tutti i mezzi di ricorso interno, dalla **Corte Europea dei diritti dell'uomo**.

Nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali le richieste dei cittadini e l'attività del Parlamento Europeo nel 2010 ha interessato principalmente la **protezione dei dati** (articolo 8 Carta), l'**accesso alla giustizia** (articolo 47 Carta), l'**integrazione dei Rom** e la **promozione dell'uguaglianza** (articolo 2 Trattato UE e articolo 21 Carta).

La futura azione della Commissione dovrà quindi tenere conto delle **priorità** evidenziate e effettuare proposte legislative in tal senso. Per esempio, per quanto attiene al **diritto di accesso alla giustizia** sono già state adottate norme minime sul **diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – direttiva 2010/64/UE**, mentre norme sull'informazione dei diritti sono già state proposte dalla Commissione. E' inoltre previsto che nel corso del 2011 verrà analizzato un pacchetto di misure a sostegno dei diritti, della protezione e dell'assistenza delle **vittime di reato** durante l'intero procedimento giudiziario. Infine, per quanto concerne l'integrazione dei **Rom** oltre alla già esistente direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la Commissione ha proposto l'adozione di un quadro dell'Unione per **coordinare le strategie nazionali di integrazione**.



15 Luglio 2011

Considerazioni sul mandato di arresto europeo alla luce dei diritti fondamentali. Relazione della Commissione europea

Successi e limiti del mandato di arresto a sette anni dall'entrata in vigore della decisione quadro.
Relazione della Commissione europea dell'aprile 2011

[Alice Pisapia]

Con la **relazione del mese di aprile 2011**, che può leggersi in allegato, la **Commissione europea** presenta ai suoi interlocutori istituzionali, Parlamento europeo e Consiglio, le considerazioni sull'attuazione della **decisione quadro del 2002 relativa al mandato di arresto europeo** e alle procedure di consegna tra gli Stati membri.

La riflessione della Commissione, muovendo da **dati statistici**, evidenzia tanto gli **obiettivi conseguiti** dall'Unione attraverso lo strumento del mandato di arresto – tra questi certamente il rafforzamento della libera circolazione delle persone nel mercato unico – quanto i **limiti** che la stessa misura presenta soprattutto per ciò che riguarda il **rispetto dei diritti fondamentali**.

I dati statistici presentati mostrano il raggiungimento di una **sensibile diminuzione della durata del procedimento**. Infatti, prima dell'entrata in vigore del mandato di arresto la durata media dell'estradizione di ricercati era di un anno, mentre ad oggi **il tempo medio della procedura di consegna varia da due a sei settimane**, a seconda che tale procedura si svolga in presenza o in assenza del consenso della persona ricercata.

Pur considerando la **diminuzione dei tempi di consegna** come il conseguimento di un importante obiettivo per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, tuttavia, pare opportuno riflettere, anche in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 che attribuisce natura giuridica vincolante alla Carta dei diritti fondamentali, sugli **effetti** che tale strumento di cooperazione giudiziaria determina sui **diritti fondamentali**.

In tal senso costituiscono **elementi di criticità** la **carenza di accesso all'assistenza legale** nello Stato membro emittente, la prolungata **custodia cautelare**, nonché le **condizioni di detenzione** in taluni Stati membri (la Corte EDU ha già avuto modo di pronunciarsi negativamente quanto alle condizioni delle carceri di Grecia, Italia e Polonia) ed infine l'applicazione non uniforme del principio di proporzionalità.

Al fine di migliorare l'equilibrio tra l'utilizzo del mandato di arresto e la tutela dei diritti fondamentali, Commissione e Consiglio hanno delineato una **tabella di marcia** che individua le **misure prioritarie: il diritto all'interpretazione e traduzione**, sancito dalla direttiva 2010/64/UE; il **diritto all'informazione** sui propri diritti, l'**assistenza legale**, nonché la **comunicazione** con la famiglia e le autorità consolari diplomatiche presso lo Stato membro emittente, su cui vi sono già proposte di direttive da parte della Commissione.

Infine, quanto alla **proporzionalità**, si sottolinea l'importanza di operare un controllo puntuale di tale elemento nel momento dell'applicazione del mandato di arresto, al fine di evitarne un uso per reati che, sebbene rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 (in quanto puniti con una "pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi"), sono tuttavia da considerarsi **reati minori**. Per evitare effetti negativi sulla libertà personale, è

necessario che gli Stati membri utilizzino lo strumento del mandato in applicazione del principio di proporzionalità ed in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto.

Dall'aprile 2007 la Commissione ha formulato raccomandazioni e richiesto gli Stati membri di apportare **modifiche legislative** alla normativa interna al fine di garantire un'applicazione uniforme del mandato di arresto. L'analisi delle modifiche legislative mostra che l'Italia ed altri Stati membri, pur essendo stati espressamente chiamati ad attivarsi per conformarsi pienamente alla decisione quadro, non si sono tuttavia ancora adoperati in tal senso.